

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

N. 194/AV4 DEL 13/04/2015

**Oggetto: SIG.RA P.P. DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO A.O.U. OSPEDALI
RIUNITI DI ANCONA. ACCOGLIMENTO ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42
BIS D.LGS 151/01.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di accogliere la richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs n. 151 del 26/03/2001 della Sig.ra Paolinelli Pamela, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedalieri di Ancona come Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D), che ha documentato la sussistenza delle condizioni personali e familiari richieste dalla normativa, essendo disponibile e vacante presso questa Area Vasta un posto di pari qualifica;
2. Di dare atto che il presente provvedimento di assegnazione temporanea sarà efficace per la durata di un anno dal 1°/05/2015, data concordata con l'Amministrazione di provenienza che dovrà esprimere il proprio assenso, al 30/04/2016 fatte salve ulteriori proroghe fino al termine massimo di tre anni;
3. Di notificare il presente atto all'interessata e all'Ente di provenienza per gli adempimenti necessari;
4. Di dare atto, inoltre, che la spesa di cui sopra rientra nella capienza del limite del 50% rispetto all'ammontare sostenuto in termini di competenza nell'anno 2009, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con modifiche dalla L. n. 122/2010 e che vengono rispettati i vincoli previsti dalla DGRM 977/2014;
5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;

**Il Direttore Area Vasta n. 4
Dott. Alberto Carelli**

La presente determina consta di n.3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE)

Normativa di riferimento:

D. Lgs. n. 151/2001 art. 42 bis

Nota Dipartimento Funzione Pubblica n. 192/04 del 04/05/2004

Con nota Prot. n. 9891 del 26/02/2015 la Sig.ra Paolinelli Pamela, nata il 27/09/1982 a Jesi, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona come Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D), ha chiesto l'assegnazione temporanea a questa Area Vasta ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 (aggiunto dall'art. 3 c. 105 L. 24/12/2007 n. 350).

L'art. 42 bis sopra citato recita testualmente:

1. *“Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.*
2. *Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.”*

La Nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 192/04 del 04/05/2004 ha chiarito che “ il limite di età (figli al di sotto dei tre anni di età) è il requisito soggettivo che dà diritto al beneficio, determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non anche il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria” per cui i tre anni stabiliti per l'agevolazione ne indicano la durata massima senza alcun riferimento all'età dei minori.

Si dà atto che nel caso di specie ricorrono le condizioni personali e familiari richiamate dall'art. 42 bis in quanto la Sig.ra Paolinelli, come indicato nella nota sopra richiamata ha una figlia di età inferiore a tre anni ed il coniuge, padre della bambina, esercita la sua attività professionale nel territorio della Regione.

Si evidenzia inoltre che presso questa Area Vasta risulta vacante e disponibile un posto di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D).

Si dà atto inoltre che il Dirigente dell'Area Infermieristica/Ostetrica, Dott. Mirco Gregorini, ha espresso parere favorevole all'assegnazione temporanea della Sig.ra Paolinelli Pamela ai sensi dell'art. 42 bis D. Lgs. n. 151/2001 e che è stata concordata con l'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona quale decorrenza dell'assegnazione la data del 1°/05/2015.

Si precisa che con la suddetta assegnazione temporanea viene effettuata a copertura di un posto di C.P.S. Infermiere cat. D) già prevista nel Piano Occupazionale 2015 dalla stessa data ed approvato con determina del Direttore Generale ASUR n. 221 del 01/04/2015.

Stante quanto sopra si propone, al Direttore di Area, il seguente schema di determina:

1. Di accogliere la richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs n. 151 del 26/03/2001 della Sig.ra Paolinelli Pamela, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda Ospedaliera

Universitaria Ospedalieri di Ancona come Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D), che ha documentato la sussistenza delle condizioni personali e familiari richieste dalla normativa, essendo disponibile e vacante presso questa Area Vasta un posto di pari qualifica;

2. Di dare atto che il presente provvedimento di assegnazione temporanea sarà efficace per la durata di un anno dal 1°/05/2015, data concordata con l'Amministrazione di provenienza che dovrà esprimere il proprio assenso, al 30/04/2016 fatte salve ulteriori proroghe fino al termine massimo di tre anni;
3. Di notificare il presente atto all'interessata e all'Ente di provenienza per gli adempimenti necessari;
4. Di dare atto, inoltre, che la spesa di cui sopra rientra nella capienza del limite del 50% rispetto all'ammontare sostenuto in termini di competenza nell'anno 2009, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con modifiche dalla L. n. 122/2010 e che vengono rispettati i vincoli previsti dalla DGRM 977/2014;
5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Annamaria Quinzi

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane

Dott.ssa Oriana Andrenacci

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto sarà resa compatibile con il rispettivo budget anno 2015 quando assegnato.

Il Direttore U.O.C. Bilancio

Dott. Luigi Stortini

Il Responsabile UOS Controllo di Gestione

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

Nessun allegato.